Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 13 del 26/03/2018

Prot. n. 2247 del 17 aprile 2018

Oggetto: Incarico per "responsabile amianto" ai sensi del D.M. 06/09/1994 e campagna analitica presso la sede operativa in via Daverio, 10.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

VISTI:

- il D.Lgs. 81/2006 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", in particolare l'Art. 18. "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente";
- la legge 257 del 12 marzo 1992 "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";
- il D.M. 06/04/94 "*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 2, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito è ubicato in un edificio di proprietà di Provincia di Varese contenente amianto;

RILEVATO che il punto 4 del DM 06/04/1994 prevede che "*Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:*

- *designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;*
- *tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni)*

dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

- *garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;*
- *fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;*
- *nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio*."

PRESO ATTO pertanto che è in capo al proprietario o responsabile dell'attività che vi si svolge la verifica e il monitoraggio della salubrità degli ambienti di lavoro contenenti amianto e la conseguente nomina di *"una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto"*, più comunemente conosciuto come "Responsabile del Rischio Amianto" (RRA);

DATO ATTO che provincia non ha tuttora identificato e segnalato a quest'azienda un responsabile amianto;

CONSIDERATO che Provincia di Varese ha trasmesso le analisi effettuate negli anni 2016 e 2017 e il piano di monitoraggio annuale per l'anno 2018, ma non ha effettuato le analisi nel piano di soggiorno del personale alle dipendenze dell'Ufficio d'Ambito, lasciando la responsabilità delle indagini in capo al medesimo;

RITENUTO di

- valutare la presenza di MCA (manufatti contenenti amianto) nelle strutture degli uffici dell'Ufficio d'Ambito, come pure nei pavimenti e negli altri elementi a potenziale contenuto di elementi tossico-nocivi, a matrice amiantifera;
- campionare, preso atto che l'amianto è stato rinvenuto nei piani sottostanti, nelle pareti esterne prefabbricate, nelle pareti interne, nel rivestimento gessoso di tubazioni box e centrale termica e nei pavimenti in linoleum;
- effettuare una valutazione del rischio con analisi dell'aria;
- prelevare campioni d'aria in SEM (miscroscopia elettronica a scansione) molto più precisa ed in contraddittorio alla MOCF (Analisi aria in microscopia ottica a contrasto di fase) per verificare la salubrità dell'aria nei locali, le cui verifiche risalgono al 1999 (nel frattempo, modifiche alle strutture, degrado intrinseco dei pavimenti per strofinìo o altri mutamenti possono essere intervenuti e sono da verificare);
- nominare il responsabile rischio amianto;

RILEVATO che le analisi trasmesse da Provincia di Varese sono state effettuate con tecnologia MOCF, che offre risultati di minore sensibilità rispetto ad altre tecnologie d'analisi, quali ad esempio la tecnologia SEM;

CONSIDERATO pertanto opportuno effettuare analisi di maggior sensibilità rispetto a quelle effettuate da Provincia di Varese, utilizzando la tecnologia SEM, così come evidenziato da un confronto con Arpa Piemonte, Polo amianto di Casale Monferrato e Arpa Lombardia;

CONSIDERATO inoltre il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell'art. 10 della L. 257/92 e dell'art. 3 della L.R. 17/2003, approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005 e gli obblighi da esso derivanti così come di seguito riportati:

Regione Lombardia, attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), avvenuta con Decreto di Giunta Regionale n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta come obiettivo strategico l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall'approvazione del PRAL.

Sono state previste perciò alcune azioni tra cui il censimento di tutte le strutture ed edifici con presenza di amianto.

L'uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n° 257/1992 - "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

L'art. 10 di tale Legge prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

La Regione Lombardia ha emanato la L. R. 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", con la quale viene data attuazione alle disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.

L'art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto hanno l'obbligo di comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio.

La Legge Regionale 14 del 31.07.2012 ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003 e stabilisce sanzioni per chi non effettua autodenuncia di presenza di eternit entro i termini di legge;

Il PRAL, in base a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all'art. 1, ovvero:

1) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;

2) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell'amianto;

3) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l'eliminazione dal territorio lombardo dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.

CENSIMENTO DELL'AMIANTO

In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).

I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell'Allegato 4 del PRAL.

Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.

Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali,l'autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.

A tal fine i Comuni invieranno ai proprietari l'apposito modulo di cui all'Allegato 4 che dovrà essere restituito debitamente compilato all'ASL.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

A tutt'oggi non esiste l'obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre.

Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l'amministratore o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

PROGRAMMA

Tale programma implica:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto.
A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.
Inoltre, in base alla Legge 257/92 e alla L.R. 17/2003, i proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 4 del PRAL.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato, (Ingegnere, rchitetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l'amianto), permette di calcolare l'Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno:
1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
METODI DI BONIFICA:
I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:
- la sovracopertura
-l'incapsulamento
- la rimozione
La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in cemento-amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.
L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti.
Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

RILEVATO che quest'ufficio ha già provveduto in data 21/03/2018 prot.1768 a richiedere:

- la trasmissione dei documenti relativamente agli adempimenti del D.M.6/9/94,
- la copia del modulo NA/1 (sotto riportato) in base al PRAL,
- la valutazione dello stato di conservazione del cemento amianto in base al protocollo regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n.13237 del 18/11/2008,
- i programmi di bonifica pianificati per l'edificio in base alle risultanze dei modelli NA1 e indice di degrado di cui al punto precedente;

Allegato n. 4
(punto 2.2 del PRAL)
Censimento amianto, registri e sistema informativo
Modulo NA/1 – NOTIFICA DI PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI
Al dipartimento di Prevenzione Medico della ASL di _____
Il/la sottoscritto Cognome _____ Nome_____
nato a _____ prov. _____ il ____/____/____
residente in Via/Piazza _____ n. ___ Frazione/Località _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____
Codice Fiscale _____
Telefono _____ Fax _____
Indirizzo di posta elettronica _____
in qualità di: proprietario amministratore condominio rappresentante legale
dichiara
1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto
Via/Piazza _____ n. ___ Frazione/Località _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____
In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione:
_____
2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o luogo con amianto
☐ Abitazione Uffici
☐ Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare)
_____
☐ Fabbrica/Azienda
☐ Altro (specificare) _____

(*) Scuole di ogni origine e grado – Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) – Uffici della
pubblica amministrazione – Impianti sportivi, palestre, piscine – Alberghi e Case alloggio – Centri commerciali – Istituti
penitenziari – Cinema, teatri, sale convegni – Biblioteche – Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)
3. Luoghi dove è presente l'amianto:
☐ Fabbricato
☐ Impianto
☐ Deposito in area coperta
☐ Deposito su terreno
☐ Amianto naturale

4. L'amianto è:
☐ Confinato ☐ non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

5. Il sito con presenza di amianto è ☐ Accessibile (**) ☐ non accessibile
(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito
6. Indicazioni su manufatti contenenti amianto

Parametro	Amiante in matrice compatta: Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Amiante in matrice compatta: Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Amiante in matrice compatta: Pareti o pannelli in cemento amianto, camini	Amiante in matrice friabile: Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o mc)				
Superficie esposta alle intemperie (mq)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale in amianto (**)				

RITENUTO pertanto di esperire una ricerca di mercato contattando aziende certificate per l'esecuzione di analisi amianto tra quelle presenti nell'elenco disponibile sul sito di Arpa Lombardia;

RICEVUTI i preventivi per i servizi di campagna analitica e responsabile amianto delle società:
- Silea s.r.l., prot.1436 del 08/03/2018;
- Minus Energy di Ing. Maurizio Villa, prot. 1563 del 13/03/2018;
- Vedani s.r.l., prot. 1708 del 20/03/2018;
- Tecnologie d'Impresa, prot. 1709 del 20/03/2018;

PRESO ATTO CHE le offerte pervenute risultano così strutturate (IVA esclusa):

Ditta		Descrizione intervento	n	Costo unitario	Totale	Totali parziali	Totale Preventivo
Vedani S.r.l.	Analisi (aria+ massa)	Intervento tecnico	1	250,00	250,00	922,00	1.622,00
		Determinazione fibre aerodisperse tecnologia SEM/EDAX	3	155,00	465,00		
		Analisi amianto nei campioni di massa in spettrofotometria FT-IR	3	69,00	207,00		
	Responsabile amianto	Responsabile controllo e manutenzione amianto (canone annuo)	1	700,00	700,00	700,00	
Silea S.r.l.	Analisi aria	Intervento tecnico analisi campioni aria	4 (ore)	70,00	280,00	1.145,00	3.385,00
		Taratura e linee di campionamento alto flusso compresi materiali d'uso e	2	25,00	50,00		

		consumo					
		Analisi fibre amianto aerodisperse SEM/EDS	2	200,00	400,00		
		Redazione report	1	400,00	400,00		
		Oneri per la sicurezza	0 (ore)	0,00	0,00		
		kit monouso	1	15,00	15,00		
	Analisi campioni massa	Intervento tecnico analisi campioni massa	4 (ore)	70,00	280,00	1.025,00	
		Analisi in campioni di massa MOLP/DC + FT/IR	3	110,00	330,00		
		Redazione report	1	400,00	400,00		
		Oneri per la sicurezza	0 (ore)	0,00	0,00		
		kit monouso	1	15,00	15,00		
	Responsabile amianto	Incarico annuale responsabile amianto	1	1.200,00	1.200,00	1.215,00	
		kit monouso	1	15,00	15,00		
	Extra	Azione gestione manutenzioni	€/ora	90,00			
		Altri interventi al di fuori di quanto offerto	€/ora	90,00			
Minus Energy - Ing. Maurizio Villa	Censimento amianto	Ricognizione e visita per la verifica di presenza amianto	1	200,00	200,00	1.090,00	5.670,00
		Campionamento e analisi campioni massivi SOM/MOCF (esclusi materiali di consumo)	3	180,00	540,00		
		Relazione tecnica censimento amianto e invio modulo NA/a all'ASL	1	350,00	350,00		
	Responsabile amianto	Incarico annuale responsabile amianto	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Analisi fibre in aerodispersione	Campionamento massivo	1	180,00	180,00	3.380,00	
		Analisi aria SEM	8	400,00	3.200,00		
	Extra	Apposizione cartellonistica	cad	15,00			
		Informativa occupanti	cad	5,00			

Tecnologie d'Impresa	Analisi amianto	Sopralluogo preliminare ed eventuale prelievo campioni	1	480,00	480,00	2.010,00	2.010,00
		Amianto qualitativa SEM	da 1 a 5 campioni (costo cad)	90,00	ipotesi 3 campioni = 270,00 €		
			da 6 a 10 campioni (costo cad)	78,00			
			oltre 11 campioni (costo cad)	63,00			
		Indagine igiene industriale amianto con analisi e relazione tecnica (max 4 campionamenti)	1	810,00	810,00		
		Costo analitico fibre inorganiche SEM	3	150,00	450,00		

RILEVATO che la società Tecnologie d'Impresa ha offerto preventivo solo per la campagna analitica e non per il servizio di responsabile amianto;

VALUTATO che l'offerta presentata da Vedani S.r.l. risulta essere la più vantaggiosa;

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di affidare a Vedani S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l'incarico di campagna analitica e "responsabile amianto";
2. di delegare il Direttore con successivo apposito atto ad impegnare la spesa, relativa all'incarico di responsabile amianto e per l'esecuzione della campagna analitica, che sarà corrisposta a Vedani S.r.l.;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/04/2018 al 04/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26 marzo 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli